

FIDUCIARIA SAN BABILA S.P.A.

SOCIETÀ FIDUCIARIA E DI REVISIONE

DOCUMENTO CONOSCITIVO

(redatto ai sensi dell'art.5, comma 10, punto 3, del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1995)

I) PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

a) PRESENTAZIONE

La Fiduciaria San Babila S.p.A., società fiduciaria e di revisione è stata costituita a Bologna il 19 novembre 1991 con l'originaria denominazione sociale di *Fiduciaria 2000 S.r.l.*, e avente sede legale a Bologna. Nel 1993 viene modificata la denominazione sociale in *Fiduciaria San Babila S.r.l.* e nel 2001, a seguito della variazione della forma giuridica, diviene *Fiduciaria San Babila S.p.A.*. La Società esercita la propria attività nella sede di Milano in Piazza del Duomo al n. 16 e nelle unità locali di Brescia in Piazza della Loggia n. 12/d e di Bergamo in Piazza della Libertà n. 10.

La società ha per oggetto l'esercizio delle funzioni contemplate dalla Legge 23 novembre 1939 n. 1966, dal R.D. 22 aprile 1940 n. 531 e successive norme in materia ed inoltre è abilitata all'esercizio dell'attività di Revisione ed organizzazione contabile di azienda, a ciò autorizzata con Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 18 agosto 1993 e ultima modifica con D.D. del 25 febbraio 2002.

b) SEDE, UFFICI ED ISCRIZIONI

Sede legale ed ufficio: Milano, Piazza del Duomo n. 16, tel.: 02/86457035 – fax: 02/72010746

<http://www.fiduciaria-sanbabila.it> – e-mail: fiduciaria@fiduciaria-sanbabila.it

Ufficio: Brescia, Piazza della Loggia n. 12/d, telefono 030/2808223 – fax 030/2807525
e-mail: fiduciaria.bs@fiduciaria-sanbabila.it

Ufficio: Bergamo, Piazza della Libertà n. 10, telefono 035/234443 - fax 035/4136147
e-mail: fiduciaria.bg@fiduciaria-sanbabila.it

La società è iscritta alla Camera di Commercio di Milano al numero 1439999 ed al Registro delle Imprese di Milano al n. 04096040375 già n. 342982, Vol. 8436, Fasc. 32 del Tribunale di Milano.

c) CAPITALE SOCIALE

Capitale sociale: Euro 500.000,00 - interamente versato.

d) AUTORIZZAZIONI

Autorizzata all'esercizio dell'attività propria di società fiduciaria con Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 18 agosto 1993, confermato con Decreto del 17 settembre 1994 e modificato con Decreto Ministeriale del 27 aprile 1999, Gazzetta Ufficiale n.104. A seguito della variazione della forma giuridica, con D.D. del 25 febbraio 2002 viene modificato il precedente provvedimento autorizzando la Fiduciaria San Babila SpA all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

e) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Federico Orlandi	Presidente	orlandi@fiduciaria-sanbabila.it
Luca Cagnoni	Consigliere Delegato	cagnoni@fiduciaria-sanbabila.it
Antony Caputo	Consigliere Delegato	caputo@fiduciaria-sanbabila.it
Enrico Silvestri	Consigliere Delegato	silvestri@fiduciaria-sanbabila.it
Tullio Fumagalli	Consigliere	fumagalli@fiduciaria-sanbabila.it
Carloalberto Rossi	Consigliere	carossi@fiduciaria-sanbabila.it

Al Presidente ed ai Consiglieri Delegati sono stati attribuiti poteri di ordinaria amministrazione limitandone l'autonomia contrattuale con verbale del Consiglio di Amministrazione del 3 maggio 2010.

L'amministrazione straordinaria della società è riservata al Consiglio di Amministrazione.

f) COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Marco Giuliani	Presidente
Rolando Roggero	Sindaco Effettivo
Giovanni Bottinelli	Sindaco Effettivo
Alberto Morelli	Sindaco Supplente
Giuseppe Nucera	Sindaco Supplente

Versione 1-2011

II) INFORMAZIONI RELATIVE AL “GRUPPO” FINANZIARIO CUI APPARTIENE LA SOCIETÀ, OVVERO DICHIARAZIONE NEGATIVA CIRCA L’APPARTENENZA DELLA SOCIETÀ AD UN “GRUPPO”

La società non appartiene ad alcun Gruppo.

a) COMPAGINE SOCIALE

Azionisti	Nominali Euro	percentuale
Federico Orlandi	290.000	58%
Carloalberto Rossi	65.000	13%
Antony Caputo	65.000	13%
Luca Cagnoni	40.000	8%
Tullio Fumagalli	25.000	5%
Enrico Silvestri	15.000	3%
TOTALI	500.000	100%

III) DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ ESERCITATA DALLA SOCIETÀ

La società esercita l'attività fiduciaria prevista dalla legge n. 1966/1939, quindi la società ha per oggetto l'esercizio delle funzioni contemplate dalla Legge 23 novembre 1939 n. 1966 e dal R.D. 22 aprile 1940 n. 531 e successive norme in materia.

La società pertanto può:

1) nell'esercizio delle funzioni fiduciarie:

- assumere la rappresentanza di azionisti ed obbligazionisti; accettare la custodia e l'amministrazione di titoli, valori mobiliari, azioni ed obbligazioni;
- compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare di banca e di finanza per conto di terzi ed in particolare partecipare alla costituzione di società di capitale per conto terzi;
- accettare le funzioni di agente finanziario per società, enti e persone, italiane e straniere;
- costituire sindacati di azioni di qualsiasi natura, parteciparvi ed incaricarsi dell'amministrazione di essi;
- assumere l'amministrazione di patrimoni anche costituiti in patrimonio familiare, di donazioni, di legati, di beni degli assenti, di fondazioni;
- assumere l'amministrazione di fondi di quiescenza del personale di imprese comunque costituite;
- assumere incarichi di esecutore testamentario; provvedere a divisioni ereditarie;
- rendersi intestataria fiduciaria di titoli o valori, anche per conto di gestioni familiari;
- custodire pegni in qualità di terzo depositario.

2) nell'esercizio delle funzioni di revisione:

- assumere lo studio, l'organizzazione, la revisione e il controllo contabile, amministrativo, gestionale e finanziario di patrimoni di privati, di imprese, di società sia di persone che di capitali - ed in genere di enti o di privati;
- rilevare, controllare e certificare qualità, quantità, diffusione e consumi di qualsiasi prodotto o servizio.

La società si interdice di:

- effettuare nel proprio interesse operazioni connesse ai beni amministrati per conto dei propri fiducianti;
- predisporre con i beni amministrati per conto dei propri fiducianti operazioni finanziarie con società collegate o controllate senza la preventiva istruzione del fiduciante;
- contrarre debiti ed assumere impegni finanziari in proprio (tali impegni potranno invece essere assunti per conto di fiducianti, semprechè a fronte sia stata fornita la provvista o idonea garanzia sostitutiva);
- espletare funzioni le cui attribuzioni di carattere strettamente personale siano riservate dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi professionali speciali.

La società potrà assumere interessenze, quote e partecipazioni azionarie in altre società ed aziende affini.

La società potrà operare sia in Italia sia all'estero.

IV) NORME REGOLANTI LE ATTIVITÀ ESERCITATE

L'attività fiduciaria è esercitata ai sensi e per gli effetti della Legge 23 novembre 1939 n. 1966; del Regio Decreto del 22 aprile 1940, n.531, del Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n.361; del Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 16 gennaio 1995, per il quale ai sensi dell'art. 5 comma 10 punto 3 è stato redatto il presente documento conoscitivo, firmato in originale dal Collegio Sindacale.

V) ALLEGATI

Gli allegati di seguito alla presente costituiscono parte integrante del “Documento Conoscitivo”.

Milano, lì

Fiduciaria San Babil a S.p.A.
L'Amministratore Delegato

f.to Il Collegio Sindacale

Fiduciante _____

ALLEGATO “A”

A) CORRISPETTIVI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA

	<u>Controvalore Beni Amministrati</u>		<u>Commissioni Fiduciarie</u>	
	€	€	€	
fino a	50.000		1.500	(minimo fisso)
da	50.001	a 100.000	1.500 + 0.50 %	sulla parte eccedente 50.000
da	100.001	a 250.000	1.750 + 0.40 %	sulla parte eccedente 100.000
da	250.001	a 500.000	2.350 + 0.30 %	sulla parte eccedente 250.000
da	500.001	a 1.000.000	3.100 + 0.20%	sulla parte eccedente 500.000
oltre	1.000.000		4.100 + 0.15%	sulla parte eccedente 1.000.000

B) CORRISPETTIVI ACCESSORI AGGIUNTIVI

Iniziali

Apertura della pratica:

Italia	EURO	1.000
Esteri	EURO	1.200

Ricorrenti

Acquisti/Vendite o trasferimenti da terzi	EURO	600
Conversione di obbligazioni in azioni	EURO	600
Nomina soggetti delegati	EURO	200 (per ogni delega successiva alla prima)
Partecipazione ad assemblee (*)		
Esecuzione di aumenti di capitale (*)		
Erogazione di mutui o versamenti infruttiferi (*)		
Sottoscrizione patti parasociali (*)		
Corrispettivi per ogni operazione di versamento/finanziamento a titolo di capitale o finanziamento	EURO	200
Certificazioni titolare effettivo	EURO	200

(*) **Corrispettivi determinati preventivamente in funzione della complessità della pratica**

A maggiorazione dei corrispettivi periodici

Per ogni cointestatario nei contratti congiunti	EURO	600
Costituzione in pegno o rilascio di garanzie	EURO	600

Rimborsi spese forfaitari

Spese amministrative annue	EURO	50 (minimo fisso)
Spese annue per custodia titoli	EURO	200
Spese per solleciti di addebiti non saldati di volta in volta	EURO	50
Per interventi o partecipazioni ad atti fuori sede (rimborso valutato sulla distanza)		

Finali

Commissioni di chiusura contratto	EURO	1.000
-----------------------------------	------	--------------

C) CORRISPETTIVI CESSIONE CREDITI

Valore dei crediti

Fino a	250.000	3% del controvalore
Da	250.001 a 500.000	2% del controvalore
Oltre	500.001	1% del controvalore

Rimborso spese istruttorie fisse per ciascun credito

Italia	EURO	200
Esteri	EURO	250

Commissioni per incarico fiduciario

In relazione al controvalore dei crediti amministrati fiduciariamente	EURO	1.500 (minimo fisso)
---	------	-----------------------------

Tutti gli importi relativi ai corrispettivi sono da intendersi oltre IVA, se dovuta.

I corrispettivi, come sopra determinati, da corrispondersi in un'unica rata annuale anticipata, maturano in ragione di anno solare o frazione semestrale di esso con riferimento al valore delle attività mobiliari oggetto dell'incarico di amministrazione fiduciaria e con decorrenza dal semestre in corso alla data di sottoscrizione dell'incarico stesso.

Gli incarichi relativi a versamenti soci o finanziamenti infruttiferi, seppure inerenti a contratti di amministrazione di quote sociali o azioni già in essere, vengono trattati a tutti gli effetti in maniera autonoma e distinta.

Gli eventuali incrementi o decrementi dei valori conferiti ed indicati nel contratto, che comporteranno il passaggio ad un altro scaglione relativo alla massa amministrata, implicheranno contestualmente una variazione delle competenze della società fiduciaria, secondo i valori sopra riportati nel prospetto dei corrispettivi.

Qualunque intervento di carattere straordinario o professionale, che esuli da quelli sopra specificati, nonché qualunque ulteriore spesa di specifica imputabilità (quali spese di viaggio, imposte e tasse sui trasferimenti, spese notarili, di registrazione, di deposito, di girata ecc.) sarà oggetto di autonomi addebiti, anche nell'ipotesi di esercizio da parte della Fiduciaria della facoltà di recesso di cui alla clausola 9) delle condizioni generali dell'incarico di amministrazione fiduciaria.

Il FIDUCIANTE – richiamando qui integralmente l'incarico fiduciario sottoscritto di cui il presente "Allegato A" – costituisce parte integrante – riconosce espressamente a favore della FIDUCIARIA che il diritto alla corresponsione delle commissioni fiduciarie, come indicate nel presente tariffario, matura per tutta la durata di fruizione del servizio fiduciario di intestazione e/o deposito dei valori oggetto dell'incarico ed – in ogni caso – sino alla avvenuta consegna degli stessi al FIDUCIANTE o a terzi.

Nelle ipotesi di recesso delle parti dal mandato, il FIDUCIANTE – preso atto che il mancato adempimento dell'obbligo contrattualmente assunto di attivarsi per il ritrasferimento o la consegna dei valori oggetto dell'incarico implica che la FIDUCIARIA divenga mera intestataria e/o depositaria degli stessi ed, in quanto tale, esonerata dal compiere qualsiasi attività di amministrazione sugli stessi fino al loro ritiro – riconosce espressamente alla FIDUCIARIA il diritto alla corresponsione dei medesimi importi indicati nel presente tariffario al capo A), del presente allegato "A", alle condizioni tutte ivi previste, finché la FIDUCIARIA non venga messa dallo stesso FIDUCIANTE in condizioni idonee a consentire – anche ai sensi della legge – l'esecuzione delle istruzioni di recesso contrattualmente previste.

Il FIDUCIANTE dichiara altresì di approvare le seguenti norme:

- il tariffario verrà automaticamente applicato a qualunque incremento di valore o quantità dei beni e diritti amministrati fiduciarmente, ivi compresi quelli derivati da eventuali apporti, versamenti e mutui infruttiferi;
- il FIDUCIANTE si impegna a riconoscere alla FIDUCIARIA, un rimborso convenzionale forfetario di spese nella misura di Euro 30,00.= per ciascun sollecito bimestrale di addebiti non saldati, relativi al contratto di riferimento;
- il FIDUCIANTE riconosce espressamente alla FIDUCIARIA il diritto e la facoltà di sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni e l'esecuzione delle istruzioni del FIDUCIANTE ai sensi dell'art. 1460 Codice Civile e di inviare la corrispondenza alla propria residenza personale ove trasmessa al domicilio eletto presso terzi, senza necessità di preavviso alcuno, in caso di ritardi superiori ai 60 (sessanta) giorni nel pagamento degli importi addebitati per commissioni e spese, salvi gli ulteriori diritti previsti nell'incarico e dalla legge;
- il FIDUCIANTE prende atto che in caso di mancato pagamento degli addebiti, dopo il secondo sollecito, la FIDUCIARIA procederà al recupero dei crediti alla stessa spettanti adendo le vie giudiziali anche tramite legale/i esterno/i, con ulteriore aggravio di spese ad esclusivo carico del FIDUCIANTE.

La Fiduciaria è fin d'ora autorizzata a prelevare quanto di sua spettanza a mezzo di istruzioni di pagamento, anche permanenti, impartite all'Azienda di Credito a valere sul conto corrente di spettanza del FIDUCIANTE (se presente), ferma restando, comunque, la facoltà della FIDUCIARIA di richiedere il pagamento delle sue spettanze direttamente al FIDUCIANTE mediante rimessa diretta/versamento in C.C.P. utilizzando l'apposito bollettino, ovvero mediante bonifico bancario.

Fiduciante _____